

I sindacalisti distaccati non entrano nella Rsu

Non vale la disciplina delle incompatibilità

Possono farvi parte solo i lavoratori in servizio

Da Italiapuntodoc del 6/11/2002

Nota Aran 8596/2002

I sindacalisti che usufruiscono dell'esonero totale dal servizio non possono far parte della rappresentanza sindacale unitaria di scuola (Rsu). Il chiarimento viene dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran), che ha fornito questa precisazione con una nota emanata il 18 ottobre 2002. Secondo l'Agenzia, il requisito essenziale per rappresentare i lavoratori nelle scuole è quello di prestarvi servizio. E' bene precisare che si tratta di un parere e non di un atto normativo. La materia, infatti, è regolata da norme pattizie e l'interpretazione autentica può essere fornita solo dalle parti, che dovrebbero stipulare, però, un nuovo accordo che andrebbe a sostituire la clausola negoziale contestata.

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI.

Nota n. 8596 del 18 ottobre 2002

Oggetto: Quesito in merito a componente della RSU contemporaneamente a distacco sindacale (rif. nota del 4 ottobre, prot.3944).

Con riguardo all'oggetto si fa presente che l'art. 3 [1], comma 2 della parte II dell'accordo quadro sulla costituzione delle Rsu prevede che siano eleggibili nelle RSU i lavoratori che, candidati nelle liste di cui all'art. 4 [2], siano dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato sia a tempo pieno che parziale. Pertanto, dalla norma citata si evince che il requisito necessario per ricoprire la carica di componente della RSU è la presenza in servizio dell'eletto, condizione che non sussiste in presenza di un distacco sindacale completo.

Il Dirigente Generale

Dott.ssa Silvana Dragonetti

NOTE

[1] Ecco il testo dell'articolo 3 dell'accordo quadro del 1998: “. Hanno diritto a votare tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in forza nell'amministrazione, alla data delle elezioni ivi compresi quelli provenienti da altre amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando e fuori ruolo . Limitatamente al comparto Scuola hanno diritto a votare i dipendenti a tempo determinato con incarico annuale. 2. Sono eleggibili i lavoratori che, candidati nelle liste di cui all'art. 4, siano dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato sia tempo pieno che parziale”.

[2] Si tratta delle liste presentate dai sindacati che hanno aderito all'accordo quadro.